



LOTTO N.1 POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE
dei BENI PATRIMONIALI dell'AMG ENERGIA
S.p.A.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro - Oggetto dell'Assicurazione – Massima Esposizione Annuua - Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni - Scoperti/Franchigie – Limiti di Indennizzo

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione;
POLIZZA	il Documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	L'AMG ENERGIA S.p.A. che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altri;
ASSICURATO	la Contraente e chiunque (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;
INDENNITÀ	
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decaduta dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decaduta dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni agli immobili, al macchinario, agli impianti, alle attrezzature, alle apparecchiature, all'arredamento, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stesso.

ART. 2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida in caso di ripartizione del rischio)

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria. A deroga dell'Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le

Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

ART.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31.01.2014 e durata fino alle ore 24,00 del 31.01.2017. Alla scadenza del 31.01.2017 la polizza s'intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà della Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle condizioni contrattuali ed economiche in vigore, comunque per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo raleo di premio dovuto verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al Capitolo "Assicurazione con Dichiarazione di Valore" che segue, successivamente al termine del periodo di proroga.

ART.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della copertura. In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Se il contraente non paga le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dal ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio è determinato dall'applicazione dei tassi per mille, al lordo delle imposte vigenti, alla somma assicurata per il periodo di assicurazione di riferimento, nelle modalità sotto riportate.

Ai fini della validità della copertura la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato sulla base di quanto esposto. Per il presente

periodo di assicurazione il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Somma Assicurata:

- Partita 1) Euro 10.000.000,00 al tasso lordo delpro mille
- Partita 2) Euro 150.000.000,00 al tasso lordo delpro mille
- Premio Lordo complessivo EuroEuro(in lettere)

Il Contraente comunicherà l'acquisizione a qualsiasi titolo di nuovi fabbricati e/o enti, entro novanta giorni dall'iscrizione in contabilità o in altri registri e documenti societari dei beni predetti, riportando il valore dell'incremento, nonché il giorno ed il mese dell'effettiva acquisizione. A fronte di detta comunicazione la Società, al termine di ogni annualità assicurativa, provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

- Annualità precedente: tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dalla comunicazione dell'Assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;
- Annualità in corso: differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi variazione fossero stati noti alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Delta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

La differenza a favore della Società risultante dalla regolazione premio deve essere pagata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa, dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno del termine ultimo fissato dalla Società, fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri

accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 6 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuratori), di diminuzione di rischio, d'alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini degli Artt. 1896 e 1897 Codice Civile.

ART. 7 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi.

ART. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a tenore di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART.12 INTERAZIONE DI CLAUSOLE

Si conviene tra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrimenti prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata, il sinistro si intenderà coperto di garanzia ed il relativo indennizzo avverrà con applicazione degli eventuali scoperti e/o franchigie e limiti previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più estensiva per l'Assicurato.

ART. 13 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, fermo la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contradditorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI (LEGGE 675/96)

Ai sensi della L. 675/96 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di Palermo e, pertanto, viene espressamente e validamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

ART. 17 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà quella più favorevole per il Contraente e Assicurato.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente

del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 22 MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati o, qualora il bene sia assicurato senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati o perduti;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inherente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 23 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente

dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 24 DETERMINAZIONE DEL DANNO - VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

Premesso che per Valore a Nuovo si intende:

per i Beni Immobili : la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo solo il valore dell'area;

per i Beni Mobili: il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e delle spese di trasporto e di montaggio).

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè - escludendo il valore dell'area - al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società. Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti, i macchinari e le apparecchiature che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività, (con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

per i Beni Immobili e Mobili (escluse merci) in STATO DI INATTIVITA' E/O DA DISMETTERE.

l'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione, di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese sostenute per il recupero).

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti.

ART. 25 DETERMINAZIONE DEL DANNO VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da Stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di Mercato al momento del sinistro.

ART. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER VALORI E DENARO

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

ART. 27 COPPIE, INSIEMI E SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie che non abbia però colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, il danno stesso non verrà considerato un danno totale alla coppia, insieme o serie e la misura dell'indennizzo a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni.

La Compagnia indennizza invece il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie, al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili, qualora il sinistro abbia colpito un bene, o una parte dello stesso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte.

ART. 28 COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o

che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni immobili, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

ART. 29 RIFACIMENTI ARCHIVI

Nel caso di danno al materiale d'archivio in genere, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma addizionale più avanti indicata.

ART. 30 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI

In caso di danno ai Beni assicurati o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

ART. 31 BENI NON INDICATI

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

ART. 32 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

ART. 33 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 34 ANTICIPI INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), purché

l'ammontare del danno stimato sia pari ad almeno Euro 100.000,00.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

ART. 35 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto. Gli indennizzi da liquidare oltre il termine di 30 giorni, indicato al comma precedente, per effetto di contestazioni da parte della Società che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno calcolati in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", pubblicati dall'ISTAT e riferiti al periodo compreso tra la data del sinistro e quello del pagamento dell'indennizzo, e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostrerà che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

ART. 36 ONORARI DEI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a tempi di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consultanti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

Art. 37 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

ART. 38 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal suo pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza, con preavviso di almeno centoventi giorni. La comunicazione deve essere data a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed il termine di preavviso sopra precisato decorrerà dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza - a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia - la detta rescissione s'intenderà valida per l'intera polizza. Nel caso di recesso esercitato dalla Società, questa - entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso - rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 39 RENDICONTO SINISTRI

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto



informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere

un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

1) BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i beni fissi destinati in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato e dell'attività, i muri di cinta e le altre recinzioni, le costruzioni leggere, le pavimentazioni stradali delle costruzioni. Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegnà o consiglia di usare, nei quantitativi che la Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

Devono pertanto ricomprendersi con la presente partita i fabbricati inseriti alla voce di bilancio dell'Assicurato, Immobilizzazioni materiali, -Terreni e Fabbricati-, compresi inoltre i Fabbricati in conduzione ed in uso a qualsiasi titolo, risultanti dai documenti ufficiali dell'Assicurato.

2 BENI MOBILI (compresi Oggetti d'Arte)

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che immobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà della

Contraente o perché la medesima ha un interesse o sia tenuta all'assicurazione o ne sia in possesso a qualsiasi titolo o godimento o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere. Devono pertanto ricomprendersi con la presente partita, l'Impianto di Illuminazione e semaforico in conduzione, gli Implantati, le attrezature ed il macchinario ed altri beni inseriti alla voce di bilancio dell'Assicurato Immobilizzazioni materiali, -Implanti e Macchinari - Attrezature Industriali - Altri beni - Rimanenze -

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L' AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attività proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi. Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Assicurato espletà anche l'attività di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare

- con il servizio di " Illuminazione pubblica",
- con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione,

giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.

Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si prende atto che la vendita di Gas Metano agli utenti e l' erogazione di servizi propri connessi alla vendita del Gas Metano agli utenti stessi, comprese tutte le relative attività complementari, nessuna esclusa, vengono svolti dalle Società di vendita autorizzate. Pertanto la Contraente e le Società di vendita sono terzi tra di loro, ancorché partecipate e non controllate dalla Amg Energia SpA.

SOMME ASSICURATE

Partita N.1 BENI IMMOBILI

Somma Assicurata € 10.000.000,00

PARTITA N. 2 BENI MOBILI

Somma Assicurata € 150.000.000,00

ART. 40 MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

I LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA della Società – fermi i limiti fissati per le specifiche partite e le specifiche garanzie prestate – riferiti sia ai Beni Immobili che Mobili non potranno essere in ogni caso superiore ad Euro 50.000.000,00.

ART 41 DELIMITAZIONI DI GARANZIA E VALORI ASSICURATI

Le garanzie prestate con la presente polizza si intendono valide e prestate con i seguenti sottolimiti ai valori assicurati, relativamente alle tipologie di beni, ricompresi nelle partite assicurate, e nello specifico sottoelencati:

a) Condotte e Substazioni

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 2.000.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

b) Merci

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 500.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

Le garanzie si intendono prestate anche nel caso in cui le merci dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessità di riporre parte, intendendosi incluso in garanzia il caso in cui le merci dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, esposizioni, fiere anche all'aperto.

c) Macchine operatrici

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 1.500.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

Le garanzie si intendono prestate anche nel caso in cui le macchine operatrici dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessità di dislocazione in aree di sua pertinenza o in possesso del contraente a qualsiasi titolo.

d) Impianto di pubblica illuminazione e semaforico

Le garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 300.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

RISCHI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, e riepilogati nell'apposita tabella di Polizza, la Società indennizza tutti i danni materiali subiti e più precisamente i danni diretti verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti ed indennizzabili ai sensi della presente polizza, così come i danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto

ART. 42 GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni e le spese di cui sopra, causati o derivanti da

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione o Scoppio verificatisi anche per cause indipendenti dall'attività esercitata, compresi i danni alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato
- Implosione, quale repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna;
- Caduta di Aeromobili, di veicoli spaziali o di oggetti orbitanti, comprese loro parti o cose da essi trasportate;
- Caduta di Meteoriti o altri corpi celesti;
- Caduta di Ascensori, di montacarichi e simili impianti, a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni;
- Caduta di Antenne in genere, parabole o simili installazioni;
- Mancata o anormale produzione e/o distribuzione e/o funzionamento di energia elettrica, termica o idraulica, di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 m da esse;
- Urto di veicoli stradali e/o carri ferroviari e/o marlanti anche se appartenenti alla Contraente;
- Fumo, gas o vapori anche se prodotti da incendio di beni diversi da quelli assicurati o di beni non assicurati;

- **Onda Sonica** determinata da aeromobili o veicoli spaziali od oggetti orbitanti o corpi in genere in moto a velocità che supera il muro del suono;
- **Fuoruscita d'Acqua a seguito di guasto o rottura accidentale**, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, di contenitori, di condutture e tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillacchio ma comprese le spese di riparazione e ricerca del guasto o della rottura;
- **Acqua piovana;**
- **Intasamento di gronde e/o pluviali** che arrechi danni d'acqua agli immobili ed al loro contenuto e sia causato da grandine, o dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;
- **Eventi Atmosferici** intendendosi per tali: trombe, uragani, nubifragi, bufera, tempeste, vento, grandine, frane, valanghe e slavine e cose da essi trascinate. Non sono indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosferici a beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione od uso, a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto, quando tali costruzioni siano aperte da uno o più lati o siano incomplete nelle coperture e nei serramenti, ad insegne, limitatamente alla grandine o attraverso lucernari o serramenti non efficacemente chiusi;
- **Sovraccarico di neve** naturalmente depositatasi, che danneggi i beni assicurati. Non sono indennizzabili i danni subiti da beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione od uso, ovvero da neve penetrata nelle costruzioni in genere, senza causare rotture, brecce o lesioni alle coperture e/o alle pareti e/o ai lucernari e/o ai serramenti in genere;
- **Ghiaccio e gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili;
- **Allagamenti** provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoruscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali). Non sono indennizzabili i danni causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi ovvero derivanti dal formarsi di umidità o da stillacchio ovvero provocati da qualsiasi interruzione di flusso d'acqua lasciato aperto;
- **Inondazioni e Alluvioni** ad esclusione dei danni sia ai beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione ed uso, sia derivanti da umidità, stillacchio, trasudamento, infiltrazione, sia causati da terremoto.
- **Frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta massi, valanghe e slavine;**

- **Fenomeno elettrico** per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subite da impianti elettrici ed elettronici, circuiti compresi, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato;
- **Rottura di Lastre di cristallo**, mezzo cristallo, vetro (compresa iscrizioni e decorazioni), purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, sia movibili su cardini, cerniere o guide che non movibili, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi. Le rigature o segnature non costituiscono rottura indennizzabile. Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;
- **Autocombustione**, combustione spontanea senza fiamma e/o fermentazione;
- **Eventi Sociopolitici** intendendo per tali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi atti di terrorismo o di sabotaggio, dimostrazioni di folla, commessi da qualsiasi persona che agisca individualmente od in associazione;

ART. 43 COLPA GRAVE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori;

ART. 44 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Salvo quanto diversamente pattuito in modo specifico ed a parziale deroga dei disposti dell'Art. 1907 del Codice Civile, le Parti convengono che – nel caso di sinistro – non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per tutte quelle partite la cui somma assicurata dovesse risultare insufficiente in misura non superiore al 15%. Nel caso tale limite del 15% dovesse essere superato, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato – aumentato di un importo pari al 10% dello stesso – e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

ART. 45 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde altresì delle Spese di demolizione e sgombero nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti; così come delle spese di rimozione e ricollocazione delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro

indennizzabile a termini di polizza, i Beni Immobili, Mobili o, in genere l'attività.

ART. 46 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- derivanti da guasti alle macchine (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia Fenomeno Elettrico), da deperimento, da usura e logorio che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici quali, a titolo esemplificativo, ruggine, corrosione ed incrostazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- derivanti da atti vandalici e socio politici causati da imbrattamento dei beni mobili e immobili e loro relative dipendenze e comunque a tutte le cose assicurate.

TABELLA SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	Scoperti(Sc.)/Franchigie(Fr) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
QUALSIASI DANNO SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 250.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 150.000,00 per sinistro
SPESA DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 1.000.000,00 per sinistro
EVENTI SOCIO - POLITICI E ATTI VANDALICI	Sc. 15%	Fr. € 5.000,00 70% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
FUORIUSCITA DI ACQUA e RICERCA E RIPARAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. 15%	Fr. € 5.000,00 70% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
SPESA DI RESTAURO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 250.000,00 per sinistro
ALLAGAMENTI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
INONDAZIONI E ALLUVIONI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 30% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
FRANE, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA MASSI, VALANGHE, SLAVINE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

AI sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Societa' dichiarano di approvare specificatamente specificamente i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Articolo 3 – Decorrenza e durata del contratto
Articolo 4 – Pagamento del premio
Articolo 16 – Foro Competente
Articolo 18 – Rinvio alle norme di Legge

Articolo 20 – Denuncia di sinistro
Articolo 33 – Assicurazione parziale
Articolo 38 – Recesso in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Societa' aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validita' di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

La Societa' aggiudicataria inserira' l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sara' allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intendera' assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalita' previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.



AMG ENERGIA SPA
Palermo

**SERVIZI ASSICURATIVI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO**

OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta Societa' propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

LOTTO N. 1 - POLIZZA INCENDIO

Contraente: AMG ENERGIA SPA, Via Ammiraglio Gravina, 2/e - 90139 Palermo -
Codice Fiscale 04797170828

Durata Contrattuale: Durata anni tre - dal 31/01/2014 al 31/01/2017

Oggetto dell' Assicurazione: Incendio e garanzie complementari come da capitolato tecnico di gara.
Offerta:

Partita 1)

Valore Assicurato Euro 10.000.000,00 al tasso del pro mille,
comprensivo delle imposte

Premio Annuo Euro

Partita 2)

Valore Assicurato Euro 150.000.000,00 al tasso del pro mille,
comprensivo delle imposte

Premio Annuo Euro

Premio lordo annuo complessivo : Euro

Gli oneri per la sicurezza, determinati dalla stazione appaltante, sono pari a zero.

Gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, determinati dalla Società offerente, sono stati quantificati in Euro (diconsi euro).

DATA

FIRMA



Lotto - Assicurazione Furto

LOTTO N.2 POLIZZA FURTO



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE Furto dell'AMG Energia S.p.A.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Ubicazione e Descrizione degli Enti assicurati - Oggetto dell'Assicurazione – Danni Indennizzabili – Garanzie Prestate – Esclusioni - Norme che regolano l'Assicurazione Furto – Scoperti/Franchigie – Limiti di Indennizzo



DEFINIZIONI

AI seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE	Il Contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	L' AMG Energia S.p.A. di Pescara, che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	L'Azienda AMG Energia S.p.A. o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'enfìta dei danni che possono derivarne
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	Importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo
SCOPERTO	Importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato
BENI IMMOBILI	Come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i beni fissi destinati in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato e dell'attività, i muri di cinta e le altre recinzioni, le costruzioni leggere, le pavimentazioni stradali delle costruzioni. Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili. In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegnà o consiglia di usare, nei quantitativi che la Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili. Devono pertanto intendersi i fabbricati inseriti alla voce di bilancio dell'Assicurato, Immobilizzazioni materiali, -Terreni e Fabbricati-, compresi inoltre i Fabbricati in conduzione ed in uso a qualsiasi titolo, risultanti dai documenti ufficiali dell'Assicurato.
BENI MOBILI	Come tali si devono intendere tutti gli oggetti – contenuti nelle costruzioni (vedi beni immobili) di proprietà dell'Assicurato od in quelle dallo stesso condotte – sia



fissi che mobili senza alcuna esclusione – fatta eccezione per gli impianti compresi nella definizione "beni immobili" ed i veicoli in genere iscritti al P.R.A., i ciclomotori ed i motocicli – tutti in quanto di proprietà del Contraente o perché lo stesso ne ha l'interesse o sia tenuto all'assicurazione

Merci, materie prime, prodotti semilavorati, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarli e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, attrezzature ed apparecchiature adibite all'attività aziendale, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampali, libri, fotografie, cicli, motocicli, indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile, ivi compresi materiale, apparecchiature e beni in genere, in visione, comodato o comunque detenuti a qualsiasi titolo.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto

DIPENDENTI

Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea ed ogni altro soggetto che svolga, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l'azienda nel perseguitamento dei fini istituzionali dell'ente

OPERE D'ARTE

Quadri in genere e quadri di autore, dipinti, mobili, mobili antichi, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; cose aventi valore artistico od affettivo, servizi di argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali. Per dette opere d'arte si conviene che il massimo indennizzo per singolo pezzo è stabilito in **Euro 50.000** di proprietà dell'assicurato o di terzi. Si precisa che la perdita di un oggetto facente parte di una raccolta o di una collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione

LOCALI

Qualsiasi, fabbricato o porzione di fabbricato, comunicante o non, occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività

FURTO

Il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale

RAPINA

Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione dei beni assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che i valori o i beni si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia

ESTORSIONE

Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate

COMUNICAZIONI

Per comunicazioni alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax o altri mezzi documentabili.

Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

ART. 2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, ed il relativo premio verrà pagato entro sessanta giorni da tale data.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello della scadenza.

Se il Contraente non paga entro il termine stabilito, l'assicurazione rimane sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta inteso e convenuto tra le Parti che il premio è annuo ed indivisibile e, pertanto, interamente dovuto alla Società in qualsiasi caso – anche se è previsto il frazionamento – fatta eccezione per quelli di alienazione dei beni assicurati o di diminuzione del rischio.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di TRE ANNI a partire:

- dalle ore 24 del giorno 31/01/2014
- alle ore 24 del giorno 31/01/2017

Pertanto alla scadenza del giorno 31/01/2017 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. Il Contraente ha facoltà di chiedere alla Società la proroga delle garanzie prestate con la presente polizza, ciò fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Qualora i tempi per la predetta aggiudicazione dovessero prolungarsi, l'Azienda Contraente potrà chiedere successive proroghe – anche temporanee – della garanzia, ma con il limite che il periodo complessivo di durata di tutte le proroghe richieste non potrà essere superiore a sei mesi. Entro il limite di durata sopra precisato, la Società Assicuratrice s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni (contrattuali ed economiche in vigore) mentre l'Azienda Contraente – per ogni periodo richiesto – s'impegna a corrispondere il relativo premio, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della proroga.

ART. 7 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (Valida in caso di ripartizione del rischio)

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riporto allegato.

In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria. A

deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'Ufficio designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di

tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) darne avviso alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando il Personale all'uovo preposto dal Contraente, ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno ed inoltre presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società – entro i successivi 30 giorni dall'avviso del sinistro – la distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati, con l'indicazione del loro valore accludendo anche copia della denuncia presentata all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino alla liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo avere diritto ad indennizzo alcuno;
- f) dare la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere,

dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

ART. 12 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudofonti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 13 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito Interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 14 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno risarcibile è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per i danni ai beni:
la differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni di mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

- b) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore nominale
- c) per i danni ai valori, esclusi i titoli, le monete e le banconote estere:
il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borse di Milano.
- d) per i danni alle opere d'arte:
in caso di danno parziale: le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.
In caso di danno totale: il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

ART.15 ONORARI DEI PERITI

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese ed onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente Contraente.

ART. 16 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate da sinistro.

ART.17 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concrete dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 18 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

ART. 19 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 20 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal suo pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza, con preavviso di almeno centoventi giorni. La comunicazione deve essere data a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed il termine di preavviso

sopra precisato decorrerà dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza – a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia – la detta rescissione s'intenderà valida per l'intera polizza. Nel caso di recesso esercitato dalla Società, questa – entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso – rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 21 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascuno assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 22 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

ART. 23 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsti alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha

facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 24 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ NELLA GESTIONE DEI SINISTRI. RENDICONTO

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Si precisa che le norme che seguono, in caso di discordanza con quelle precedenti, sono prevalenti

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL RISCHIO

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte

sono da intendersi quali attivita' dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione. In particolare L' AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attivita' proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi. Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l' Assicurato espleta anche l'attivita' di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare.

- a) con il servizio di " Illuminazione pubblica",
- b) con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione, giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.

Oltre che tutte le attivita' accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si precisa che le norme che seguono, in caso di discordanza con quelle precedenti, sono prevalenti

UBICAZIONE – PARTITE E SOMME ASSICURATE

UBICAZIONI ASSICURATE

diverse, comunicanti o non, di proprietà e non, ovunque esista un interesse dell'Assicurato.

PARTITE/SOMME ASSICURATE:

PARTITA 1 – CONTENUTO IN GENERE, BENI MOBILI ED IMMOBILI
SOMMA ASSICURATA EURO 52.000,00 A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

TASSO ANNUO LORDO PER LA PARTITA 1
EURO PRO MILLE AL LORDO DELLE IMPORTE

PREMIO ANNUO AL LORDO DELLE IMPORTE
EURO

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE PRESTATE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E DANNI INDENNIZZABILI

La Società indennizza tutti i danni materiali e, più precisamente i danni diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento dei beni assicurati per effetto di taluno degli eventi di seguito garantiti e pertanto la Società si obbliga a risarcire i danni e/o le perdite dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi in caso di:

FURTO:

FURTO CON DESTREZZA nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso;

FURTO COMMESO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se fautore del furto sia un dipendente dell'Assicurato;

COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI intendono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle

persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate;

RAPINA (ANCHE SE INIZIATA

DALL'ESTERNO);

ESTORSIONE;

DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI comprendendo i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni;

DANNI AI VALORI parificando ai danni di furto e rapina oltre ai danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, anche i compensi dovuti a terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva;

ATTI VANDALICI quali i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati;

ASSICURAZIONE UFFICI limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone;

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI quali quei guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina ed estorsione, consumati o tentati;

DANNI A ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI quali quei danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi;

SPESE AMMORTAMENTO TITOLI indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli

FURTO A PORTAVALORI avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso maleore della persona incaricata del trasporto dei Valori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi; il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi; la rapina commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. Se in seguito ad un sinistro di furto e rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'interno importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

ART. 26 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimento della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

ALTRÉ MODALITÀ COPERTE quali i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati A) agevolato con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori; B) commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere; C) perpetrato da incaricati della sorveglianza; D) commesso con l'utilizzo di chiavi autentiche, purché l'autore del furto ne sia venuto in possesso in modo fraudolento; E) qualora le Macchine Operatrici e le Merci (Scorte, materiali di consumo, imballaggi, tubi, contatori, prodotti semi lavorati e/o finiti) dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessità di riportarne parte, intendendosi incluso in garanzia il caso in cui le merci dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, esposizioni, fiere anche all'aperto

ESCLUSIONI

guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

600,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

ART. 29 REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione resta inteso che la somma assicurata si intende, con effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrata di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

ART. 30 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

ART. 27 FORMA DELLE GARANZIE

Le garanzie vengono prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente da valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fin al limite della somma assicurata.

ART. 28 FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di Sinistro, comunque, la Società corrisponderà all'Assicurato, ove non diversamente contrattualizzato, la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di uno scorto pari al 10% con il minimo di Euro

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali circostanze aggravanti il rischio, sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

ART. 31 DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito i beni assicurati nell'ultimo triennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocata dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un sinistro, salvo il caso di manifesta e provata malafede.

ART. 32 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà la più favorevole all'assicurato.

ART. 33 BUONA FEDE

La mancata od inesatta od incompleta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decaduta dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione.

Tutto quanto sopra vale espressamente agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

ART. 34 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti.

né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'Indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati

ART. 35 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

ART. 36 OBBLIGO DELLA SOCIETA' NELLA GESTIONE DEI SINISTRI. RENDICONTO

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale, l'elencazione dei:

- sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi delle leggi e normative vigenti in materia, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

TABELLA SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI (Sc.) Y FRANCHIGIE(Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
Qualsiasi Furto che genera un sinistro salvo dove diversamente indicato	Fr. € 500,00	
Furto con destrezza	Sc. 20% Fr. € 500,00	
Rapina (anche se iniziata all'esterno)	Sc. 10% 500,00	
Estoreione	Sc. 20% Fr. € 500,00	
Danni verificatisi in occasione di eventi socio politici	Sc. 20% Fr. € 500,00	
Atti Vandali	Sc. 20% Fr. € 500,00	
Assicurazione Uffici	Sc. 20% Fr. € 500,00	
Guasti Ladri	Fr. € 500,00	€ 10.000,00
Garanzia Portavalori	Sc. 20% Fr. € 500,00	€ 10.000,00
Altre modalità coperte	Sc. 20% Fr. € 500,00	

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

AI sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente specificamente i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Articolo 2 – Decorrenza dell'Assicurazione e Pagamento del Premio

Articolo 7 – Oneri fiscali
Articolo 8 – Foro Competente
Articolo 9 – Rinvio alle norme di Legge
Articolo 11 – Obblighi in caso di sinistro
Articolo 20 – Recesso in caso di sinistro

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolo all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolo annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolo di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolo sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolo di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalita' previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolo speciale di appalto – Normativa Generale.
 Non saranno ammesse offerte condizionate.



AMG ENERGIA SPA
Palermo

SERVIZI ASSICURATIVI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO

OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta Societa' propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

LOTTO N. 2 - POLIZZA FURTO

Contraente: AMG ENERGIA SPA, Via Ammiraglio Gravina, 2/e - 90139 Palermo -
Codice Fiscale 04797170828

Durata Contrattuale: Durata anni tre – dal 31/01/2014 al 31/01/2017

Oggetto dell' Assicurazione: Furto dei beni aziendali come da capitolato tecnico di gara.

Offerta:

Partite 1)

Valore Assicurato Euro 52.000,00 al tasso del pro mille,
(tasso lordo comprensivo delle imposte)

Premio lordo annuo complessivo : Euro

Gli oneri per la sicurezza, determinati dalla stazione appaltante, sono pari a zero.

Gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, determinati dalla Società offerente, sono stati quantificati in Euro _____ (diconsi euro _____),

DATA

FIRMA



LOTTO N. 3 POLIZZA RCT/RCO



**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) e
VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO) dell'AMG
Energia S.p.A.**

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie Prestate - Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi – Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi verso Prestatori d'Opera – Esclusioni



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Assicurato

L'AMG Energia S.p.A. o, se diversi il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Contraente

L'AMG Energia S.p.A., che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio o altrui.

Cose

Sia i beni materiali che gli animali.

Danno Corporale

Il pregiudizio economico conseguentemente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni Materiale

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Franchigia

Importo Fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Premio

La Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Società

L'Impresa assicuratrice che stipula il contratto.

Subappaltatore/Ditta Subappaltatrice

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei favori, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Coassicurazione e delega (valida in caso di ripartizione del rischio)

L'Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel riparto allegato.

A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'epoca designata dalle Società Coassicuratrici, In nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La



firma apposta dalla Societa' Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime.

Art. 3 - Decorrenza e durata del contratto

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di TRE ANNI a partire:

- dalle ore 24 del giorno 31/01/2014
- alle ore 24 del giorno 31/01/2017

Pertanto alla scadenza del giorno 31/01/2017 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Contraente ha facoltà di chiedere alla Società la proroga delle garanzie prestate con la presente polizza, ciò fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Qualora i tempi per la predetta aggiudicazione dovessero prolungarsi, l'Azienda Contraente potrà chiedere successive proroghe – anche temporanee – della garanzia, ma con il limite che il periodo complessivo di durata di tutte le proroghe richieste non potrà essere superiore a sei mesi.

Entro il limite di durata sopra precisato, la Società Assicuratrice s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni (contrattuali ed economiche in vigore) mentre l'Azienda Contraente – per ogni periodo richiesto – s'impegna a corrispondere il relativo premio, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della proroga.

Art. 4 - Premio dell'Assicurazione

Il premio annuo lordo, comprensivo cioè di accessori ed imposte di legge, è convenuto in base:

al tasso annuo dello _____ pro mille, computato sulle retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali, quali risultanti dai libri paga tenuti a norma di legge dall'assicurato, preventivale in Euro 12.700.000,00.

Art. 5 - Pagamento del Premio

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della copertura. In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Se il contraente non paga la annualità di premio successivo, l'assicurazione resta sospesa dal ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da alto che:

a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

b. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 - Regolazione del Premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, pertanto esso viene anticipato in via provvisoria nella misura concordata ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente, o l'assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali, dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna ufficiale dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente, non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società fissa mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, per

- la comunicazione dei dati, ovvero per il
- il pagamento della differenza attiva dovuta trascorso il quale, la garanzia resta sospesa dalla fine di tale termine e fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio annuo anticipato per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



Resta fermo per la Società stessa il diritto di adire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/isarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi di quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8 – Diminuzione del rischio

La Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 – Buona Fede

La mancata comunicazione da parte dell'AMG Energia S.p.A. relativa a circostanze aggravanti il rischio o inesatte od incomplete dichiarazioni, non comporteranno decaduta dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempreche' tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 10 – Oneri fiscali

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 – Obblighi In caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 – Foro Competente

Il Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Palermo.

Art. 13 – Interpretazione del Contratto

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà la più favorevole all'assicurato.

Art. 14 - Esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile

Si conviene fra le parti che la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art. 1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione dell'Assicurato/Contraente. Nei confronti dei dipendenti della Contraente la rivalsa potrà essere esercitata, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione, unicamente a fronte di espressa autorizzazione dell'azienda.

Art. 15 – Limiti territoriali

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada. Per quanto attiene la partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A. e Canada. L'Assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.



dei danneggiati. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuera' la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale indicato in polizza per il danno cui si riforsisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano con essa concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 18 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso ad altri eventuali assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto il secondo rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società rimborsa al Contraente il rafeo di Premio pagato e non goduto.

Art.20 - Obbligo della Società nella gestione dei sinistri. Rendiconto

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Attività dell'Assicurato

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L'AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche

attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attività proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi.

Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esauritivo, l'Assicurato espletava anche l'attività di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare

- a) con il servizio di "Illuminazione pubblica",
- b) con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione,

giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.



Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si prende atto che la vendita di Gas Metano agli utenti e l'erogazione di servizi propri connessi alla vendita del Gas Metano agli utenti stessi, comprese tutte le relative attività complementari, nessuna esclusa, vengono svolti dalle Società di vendita autorizzate. Pertanto la Contraente e le Società di vendita sono ferzi tra di loro, ancorché partecipate e non controllate dalla Amg Energia Spa.

Per quanto concerne le attività legate al Gas, si precisa che la responsabilità riconducibile all'Azienda termina, comprendendolo in esso, al "contatore" della quantità di gas consumato dall'utenza, restando quindi, sollevata la Contraente da qualsiasi addebito per gli eventuali danni occorsi per atti o fatti ricaduti oltre il limite rappresentato dal "contatore" medesimo.

Art. 22 – Garanzie Prestate

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'

assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n.38/2000.

2. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati al prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%. Calcolata sulla base delle tabelle di cui D.Lgs. n. 38/2000.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituisca motivo di decaduta dalla garanzia il fatto che l'assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12 Giugno 1964 n.222, così come per le azioni di surroga ex art. 1906 c.c. esercitate dall'INAIL.

Art. 23 – Massimali di Garanzia

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro 30.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque ne sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Euro 10.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Euro 30.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati;

con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

Art. 24 - Corresponsabilità degli assicurati

Resta tra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare per ogni sinistro, i massimali espressi nel contratto di assicurazione.

Art. 25 – Qualifica di terzo

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza, vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, incluso il Comune di Palermo e comunque quei Comuni con cui si ha in essere un contratto di servizio avente ad oggetto l'attività dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscono il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). In caso contrario detti dipendenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

Art. 26 - Precisazioni ed estensioni di garanzie R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni o alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- b) All'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività.
- c) Alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) Alla partecipazione ed esposizione, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- e) Ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.
- f) All'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburanti e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per l'esclusiva necessità dell'azienda.
- g) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nel presente contratto. Qualora tale attività siano affidate a terzi la garanzia si intende prestata a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- h) All'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative escluse l'organizzazione in proprio di gite aziendali.
- i) All'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato.
- j) Alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti delle suddette operazioni. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 500,00.
- k) Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.
- l) Per i danni cagionati a terzi dai titolari dei dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a favori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- m) Per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – quando occasionalmente partecipino a favori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- n) Per i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati. Cose in essi contenuti e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100

metri dal fornello di mina. La garanzia non e' valida se l' assicurato detiene esplosivo non in conformita' alle norme di legge vigenti.

- o) Per i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza od intervento sulla vigilanza aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumita' dei terzi.**
- p) Responsabilita' civile all'assicurato per danni cagionati nell'esercizio e gestione dell'illuminazione pubblica come da delibera G.M. n.1444 del 25 Maggio 1989, ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 Giugno 1989, citta' di PALERMO.**
- q) Responsabilita' civile derivante da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.**
- r) Responsabilita' civile derivante agli assicurati per danni subiti da:**
 - dipendenti di societa' o enti, distaccati presso l' Assicurato**
 - dipendenti dell' Assicurato, distaccati presso altre societa' o enti.**
- s) Responsabilita' civile derivante all'assicurato per danni a terzi conseguenti i lavori di manutenzione, ampliamento, dismissione di impianti, di rete di distribuzione, ecc. e conseguenti a manutenzione e/o ripristino della sede stradale o dell' area dove sono stati effettuati i lavoratori medesimi. Nel caso in cui i lavori suddetti siano stati eseguiti da persone terze, la presente copertura opera a II ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dalle imprese che hanno eseguito i lavori ed in ogni caso con diritto di rivalsa nel confronti delle stesse.**
- t) Responsabilita' civile che puo' derivare agli assicurati dalla proprieta', uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonche' i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all' attivita' svolta insegnia e consiglia di usare e che gli assicurati ritennero di adottare, anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell' ambito di lavoro per specificate attivita'.**
- u) La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi ai suoi dipendenti ed eventuali favoritari para subordinati od a rapporto interinale in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non**

siano di proprieta' od in usufrutto dell'assicurato, od allo stesso intestatari al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

- v) Responsabilita' civile personale, di quadri, dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni arrecati a Terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'assicurato, sempreche' dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dall'art. 583 C.P.**
- w) Responsabilita' civile derivante all'assicurato nella qualita' di committente ai sensi dell' art. 2049 C.C.. Per i danni provocati da altri soggetti della cui opera l'assicurato si avvale, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori e/o forniture, professionisti e quanti altri, rimane fermo il diritto di rivalsa da parte della Societa'. La presente copertura opera a II ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dai soggetti sopra identificati.**
- x) La garanzia comprende i danni subiti da professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attivita' descritte nella presente polizza; dipendenti di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato**
- y) Per la responsabilita' civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi per errori o difetti di esecuzione di opere ed installazione eseguite dall'Assicurato, oltre che nella qualita' di manutentore o riparatore di Impianti da esso non installati Qualora i suddetti lavori siano affidati a ditte Subappaltatrici e' compresa la sola responsabilita' che puo' far carico all'assicurato nella sua qualita' di committente. Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. L'assicurazione non comprende i danni:**
 - a) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
 - b) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
 - c) Da inidoneita' o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**

- d) La garanzia e' operante a condizione che il danno medesimo si manifesti entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori

L'assicurazione e' prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validita' del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Societa' non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 27 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.T., prestazioni con limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

A puro titolo esemplificativo e senza che cio' possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) **La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:**

- a Cose altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
 - alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi
 - alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.
- Sono comunque esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
 - necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 150,00 ed il massimo di Euro 50.000,00, nel limite del massimale per danni a Cose previsto nel presente contratto e comunque con il massimo di Euro 1.000.000,00 per Sinistro, elevato a Euro 5.000.000,00 in caso di danno a Fabbricati Civili altrui, derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- b) La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 150,00.

- c) La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato, compresi i fabbricati, o da lui

detenute o di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. In caso di esistenza di altra copertura incendio/Ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sara' operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000.000,00. La presente garanzia non si applica in caso di lavoro presso terzi poiche' disciplinata da apposita clausola.

- d) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine del presente contratto, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 520.000,00

- e) La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, o del suolo, congiuntamente o disgiuntivamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000,00

- f) La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000,00. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attivita' descritte nel presente contratto.

- g) La garanzia comprende i danni alle cose sollevate, caricate e scaricate. La garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 e per anno assicurativo.

- h) Per i danni derivanti da mancata o insufficiente segnaletica stradale, ove prevista, da omissioni nei compiti di vigilanza esclusi comunque i danni da furto. La presente garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per sinistro indennizzabile a termine di polizza.
- i) Responsabilità civile che può derivare all'assicurato dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso e destinazione adibiti, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.
 La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.
 Sono coperti da assicurazione i danni prodotti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua (conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni), antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti,

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA

Art. 28 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.O.

A parziale deroga e/o dell' art. 22 Oggetto dell' Assicurazione, lettera B), l' assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall' INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nel presente contratto, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della presente garanzia, originali dal medesimo tipo di malattia professionale.

giardini, spazi, parchi e spazi anche con alberi di alto fusto, recinzioni e cancelli automatici.

Limitatamente ai danni derivanti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua, conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni, la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 160.000,00.

- j) Responsabilità civile che può derivare all'assicurato dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili, anche non di proprietà dell'assicurato, da lui detenuti o in uso a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere a qualsiasi titolo, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00.
- k) Esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA

- b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 3) Per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili, le Norme Generali del



presente contratto in punto di denuncia di sinistri,
l'Assicurato ha l'obbligo di

denunciare senza ritardo alla Societa' l'insorgenza di
una malattia professionale rientrante nella garanzia o di

far seguito, con la massima tempestivita', con le notizie,
i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI

Art. 29 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.

A) L'Assicurazione di Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strado di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonche' da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- 2) da furto, salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 del presente contratto;
- 3) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di

sfruttamento, salvo quanto disposto negli artt. 20 e 21 del presente contratto;

B) L'Assicurazione della Responsabilita' Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- 4) verificatisi in connessione con trasformazioni, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 del presente contratto;
- 6) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e da qualsiasi sostanza contenente asbesto.

La Compagnia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione

Art. 5 – Pagamento del premio

Art. 6 – Regolazione del premio

Art. 10 – Oneri fiscali

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Art. 12 – Foro Competente

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro

Art. 19 – Recesso in caso di sinistro

La Compagnia

Il Contraente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

11 Il Contraente



AMG ENERGIA SPA
Roma

D I S P O Z I T I O N E F I N A L E

Il presente capitolo, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.
La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolo annullano e sostituiscono integralmente tutte le

condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolo di polizza, por cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.
Perlanto le condizioni riportate nel presente capitolo sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.
I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolo di polizza all'omissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

M O D A L I T A ' D I F O R M U L A Z I O N E D E L L ' O F F E R T A

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolo speciale di appalto - Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate



AMG ENERGIA S.p.A.
Palermo

SERVIZI ASSICURATIVI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.),
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

LOTTO N. 3 - POLIZZA RCT/RCO

Contraente: AMG ENERGIA SPA Via Ammiraglio Gravina, 2/e 90139 Palermo
Codice Fiscale 04797170828

Durata Contrattuale: Durata anni 3 – dal 31/01/2014 al 31/01/2017

Oggetto dell' Assicurazione: Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Massimali Assicurati: Sino alla concorrenza di:

- Euro 30.000.000,00 per sinistro con il limite di
 - Euro 5.000.000,00 per persona e di
 - Euro 10.000.000,00 per danni a cose o animali
- Per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.).

Sino alla concorrenza di:

- Euro 30.000.000,00 per sinistro con il limite di
 - Euro 5.000.000,00 per prestatore di lavoro deceduto o leso.
- Per la Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

OFFERTA:

Preventivo retribuzioni : Euro 12.700.000,00

Tasso Annuo Lordo: pro mille da applicare alle retribuzioni

Premio lordo annuo complessivo :
(salvo regolazione)

Gli oneri per la sicurezza, determinati dalla stazione appaltante, sono pari a zero.

Gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, determinati dalla Società offerente, sono stati quantificati in Euro _____ (diconsi euro _____),

Data _____

Firma _____